



Tribunale Ordinario di Torino

Sezione Distaccata di Moncalieri

U.S. ...
MARINO Gianluigi

Marchio diritti su
originali € 2,66

Proc. n. RG N.R.
Proc. n. RG TRIB

Sentenza n. **157/2011**
dell'**8/6/11**
Comunicata al PG il
Notifica al contumace il
Art.27 RE CPP
Art.28 RE CPP
Al casellario il.....
n..... Rec. Cred.
n..... Esec. Pen.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico, **dr.ssa Silvana Podda**, all'esito dell'udienza pubblica in data 8/6/11 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art.530 CPP
nella causa penale contro

.....; elettivam. domicil. in Torino presso lo studio del difensore;
libero; presente;
difeso di fiducia avv. **Gianluigi Marino**;

IMPUTATO

- A) del reato di cui all'art.186 c.2 lett.a) e 2 sexies C.d.S. per essersi posto alla guida dell'autovettura Audi A3 targata F in stato di ebbrezza alcolica, desunto dai seguenti indici comportamentali: alito vinoso, espressioni verbali non nitide, difficoltà di equilibrio, respirazione affannosa, sudorazione eccessiva; con l'aggravante di avere commesso il fatto in ora notturna (ore 4:25);

- B) del reato di cui all'art.186 c.7 C.d.S. perché, trovandosi nelle condizioni di cui al capo A) alla guida dell'autovettura Audi A3 targata rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo come richiestogli da personale di PG intervenuto, che aveva motivo di ritenere che si trovasse in stato di ebbrezza alcolica in base alla sintomatologia manifestata ed alle circostanze di fatto accertate fingendo di soffiare nell'apparecchiatura che dava quindi l'esito "test non permesso".

In Torino il 20/3/10

Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del VPO dr. Pochettino in sostituzione della dr.ssa Gabetta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In apertura dell'udienza dibattimentale, fissata al 23/5/11 a seguito del decreto di citazione a giudizio emesso dal PM, la difesa chiedeva la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art.129 CPP con riferimento ad entrambi i reati ascritti, ritenendo che:

→ il reato di cui al capo A) è stato trasformato in illecito amministrativo a seguito dell'entrata in vigore della L 29/7/10 n.120, il cui art.3 al comma 1 ha modificato in tal senso la lettera a) dell'art.186 D.Lvo 30/4/92 n.285 (C.d.S.);

→ il reato sub B) si basa su accertamenti viziati da nullità assoluta per violazione dell'art.114 disp. att. CPP.

Assume in proposito la difesa che gli agenti accertatori erano tenuti, prima di procedere all'esecuzione del test alcolimetrico, ad avvisare il [] che era da considerarsi un indagato (essendo stati riscontrati elementi sintomatici dell'ebbrezza) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, cosicché, non avendolo fatto, si è concretizzata la violazione dell'art.114 disp. att. CPP.

Il Pubblico Ministero, associandosi alla richiesta difensiva per il reato sub A), chiedeva invece respingersi l'eccezione sollevata con riferimento al capo B), richiamando l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva già rigettato analoga eccezione.

Questo Giudice ritiene che entrambe le richieste difensive siano fondate e meritino accoglimento, risultando dagli atti, senza necessità di procedere al dibattimento, la sussistenza di una causa di non punibilità, cui consegue l'obbligo di immediata declaratoria, giusto il disposto dell'art.129 CPP.

Il reato di cui all'art.186 c.2 lett. a) C.d.S., contestato al capo A, è stato depenalizzato dalla L 29/7/10 n.120, il cui comma 1 dell'art.33 ha sostituito la pena dell'arresto e dell'ammenda con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato

 2

un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

Nel caso di specie, in assenza di accertamento del tasso alcolemico, l'ipotesi rientra sicuramente nella fattispecie più lieve prevista dall'art.186 c.2 lett.a) C.d.S.(cfr. Cass. Sez.IV 28/9/10 n.38692), oggi depenalizzata, cosicché in applicazione del principio sulla successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art.2 CP, deve applicarsi la L 120/10, in quanto più favorevole all'imputato con conseguente pronuncia di sentenza di assoluzione perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

La contestazione sub B) si fonda sull'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di Vinovo in occasione del controllo eseguito sull'imputato, sorpreso alla guida dell'autovettura Audi A3 in evidente stato di ebbrezza alcolica, evidenziato dalla sintomatologia tipica puntualmente indicata nella relazione.

Per tale motivo, gli operanti invitavano il [] a sottoporsi all'esame dell'etilometro, ma il predetto – si legge nella relazione di servizio, acquisita al fascicolo del dibattimento – “in un primo momento si rifiutava; nel corso del controllo l'uomo ha cambiato più volte la sua decisione sino a che decideva di sottoporsi all'esame .. alle ore 5:05 giungeva pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Moncalieri, che eseguiva sull'uomo ben sette prove tra le ore 5:10 e le ore 5:25, prove che non venivano portate al termine perchè l'uomo non collaborava. Infatti, sono stati acquisiti ben 7 scontrini attestanti <test non permesso>. Agli scriventi durante l'espletamento delle suddette prove è parso che il [] non collaborava per l'esecuzione delle prove, facendo finta di soffiare, ponendo quindi un atteggiamento di ostruzione al test che naturalmente dava l'esito sopra indicato”.

Soltanto a quel punto, gli operanti deferivano il [] all'Autorità Giudiziaria per i reati in epigrafe ascritti, previo avviso “che si stava procedendo a suo carico per la violazione di cui all'art.186 c.7 nonché 186 c.2 del C.d.S.” (cfr. annotazione di PG).

Il [] non veniva, invece, informato prima dell'esecuzione del test alcolimetrico della facoltà, riconosciuta dal codice di rito, di farsi assistere da un difensore di fiducia con conseguente nullità del verbale di accertamento.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex pluribus Cass. Sez.IV 8/5/07 n.27736; Cass. Sez.IV 26/5/06), invero, l'alcoltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art.354 c.3 CPP cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art.356 CPP senza però diritto ad essere previamente avvisato.

Ai sensi poi dell'art.114 disp. att. CPP, la Polizia Giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all'art.356 CPP, “avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”, mentre non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore d'ufficio, come disposto invece per altri atti (v. artt.360 e 364 CPP).

In ogni caso la violazione del disposto dell'art.114 disp. att. CPP dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'art.182 c.2 CPP, dev'essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (cfr. Cass. Sez.I 21/5/04, Defina; Cass. Sez.IV 25/9/03, Giannandrea) e comunque entro il giudizio di primo grado, trattandosi



di nullità pertinente alla fase delle indagini preliminari (cfr. Cass. 2/4/03, Annibaldi; Cass. 26/7/02, Mascialzoni; Cass. 2/6/00, Griggio).

Nel caso di specie, la relativa eccezione è stata sollevata con l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del veicolo Audi A3 targato [redacted] di proprietà dell'imputato¹, emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 22/3/10, sicché essa può ritenersi proposta "immediatamente dopo" il compimento dell'atto al quale la parte aveva assistito, come vuole il precitato art. 182 c.2 CPP.

Questo Giudice ritiene infatti che, fra gli orientamenti giurisprudenziali esistenti, l'opzione interpretativa più conforme al dettato legislativo ed al principio fondamentale posto dall'art.24 Cost. sia quella secondo la quale l'eccezione *de qua* è da considerarsi tempestiva se avanzata con la richiesta di riesame e ciò per le considerazioni che seguono.

Presupposto per l'applicazione della disposizione di cui all'art.182 CPP, comma 2, primo periodo – secondo cui la nullità di un atto dev'essere eccepita, quando la parte vi assiste, prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo – è ovviamente la circostanza che la parte che assiste all'atto nullo sia in grado di contestarne il vizio, ossia che possa presumersi che essa ne sia o debba essere in grado di ravvisarlo e conoscerlo.

Analogamente, deve ritenersi che presupposto della decadenza del diritto di eccepire la nullità dopo il compimento dell'atto è che sia provato che l'indagato sia venuto o abbia avuto la possibilità di venire a conoscenza della nullità medesima e che sia stato posto, quindi, in grado di eccepire.

Nella fattispecie in esame, però, la nullità del test deriva dal fatto che la polizia giudiziaria non ha avvertito il [redacted], presente all'atto, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e non può presumersi che costui conosca o sia in grado di conoscere la nullità; tant'è che il legislatore impone alla Polizia Giudiziaria l'obbligo di avvertirlo di detta facoltà, con ciò evidenziandosi la sussistenza di una presunzione assoluta che l'indagato non sia o non debba essere a conoscenza di questa facoltà e quindi, a maggior ragione, che non sappia di un obbligo, previsto a pena di nullità, di essere reso edotto della facoltà stessa.

Deve, pertanto, ritenersi tempestiva un'eccezione sollevata con l'atto di riesame, atteso che la presentazione dell'istanza può ben fare presumere che l'indagato sia venuto a conoscenza o sia stato in grado di conoscere la nullità ed ecceperla (cfr. Cass. 25/10/05 n.9630).

Del resto, considerato il brevissimo termine entro il quale l'istanza va proposta, un'eccezione ivi contenuta può certo considerarsi formulata "immediatamente dopo" il compimento dell'atto nullo.

Da questa conclusione deriva che la relativa eccezione, già proposta avanti al Tribunale del Riesame (e respinta con argomentazione non condivisibile per quanto sopra detto), era tempestiva, cosicché dev'essere annullato il verbale di accertamento redatto dai Carabinieri di Vinovo in data 20/3/10 e pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato anche per il reato sub B) con la formula corrispondente.

¹ Con ordinanza 8/4/10 il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l'eccezione, osservando che "l'atto irripetibile al compimento del quale il difensore avrebbe potuto assistere – il test alcolimetrico – non è stato effettuato", ma l'argomentazione non è condivisibile, atteso che l'atto irripetibile non è stato reso possibile proprio in conseguenza di un comportamento dell'imputato, equivalente al rifiuto e penalmente rilevante ai sensi dell'art.187 c.7 C.d.S.

 4

In considerazione del rilevante e non prevedibile carico di lavoro dell'ufficio, si ritiene opportuno fissare un termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P. Q. M.

Visto l'art.530 CPP,
assolve l'imputato dai reati ascritti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, quanto al capo A), e perché il fatto non sussiste, quanto al capo B).
Visto l'art.544 CPP,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Così deciso in camera di consiglio in Moncalieri il 8/6/11

IL GIUDICE
dr.ssa Silvana Podda


Depositato in cancelleria
5 settembre 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Responsabile della sez. dist. Moncalieri
Gerardo ROSATO

